



DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA'  
AREA LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

Al Comune di Morro Reatino  
Responsabile Area Tecnica  
Ass. Gianni Marchetti  
comune@pec.comune.morroreatino.ri.it

**Oggetto: Parere in merito alle funzioni amministrative delegate ai Comuni in materia di paesaggio. Comune di Morro Reatino.**

Il Comune di Morro Reatino ha richiesto a questa Direzione un parere in merito alle funzioni delegate ai Comuni in materia di paesaggio. In particolare, l'Amministrazione comunale chiede di chiarire se potessero essere rilasciati dai Comuni i pareri di cui all'art. 32 della l. n. 47 del 1985 nell'ambito delle procedure per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi della l. 23 dicembre 1994, n. 724 (c.d. secondo condono), anche prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 24 del 1998.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte, essendo rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento dell'Ente richiedente la verifica circa l'applicabilità della norma alla fattispecie concreta.

Nel merito della questione posta si rappresenta quanto segue.

Si rileva, in primo luogo, che la legislazione regionale in materia ha subito diverse modifiche negli anni, dando luogo ad un quadro normativo piuttosto complesso. Ne deriva che la risposta al quesito comunale non può essere univoca, ma dipende dalla tipologia di intervento cui il parere fa riferimento, dall'anno di completamento dello stesso e dal momento in cui l'Amministrazione comunale si è trovata ad esaminare la relativa istanza. Va evidenziato, infatti, che l.r. 19 dicembre 1995 n. 59 del recante "Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1", come poi i successivi testi legislativi regionali intervenuti in materia, utilizzano sempre unitariamente il rinvio al parere di cui all'art. 32 della l. n. 47 del 1985, non effettuando, sotto questo profilo, distinzioni tra il c.d. primo condono e i successivi (l. n. 724 del 1994 e d.l. n. 269 del 2003, convertito l. n. 326 del 2003); la distinzione effettuata riguarda la tipologia degli interventi (in un primo momento), la data di ultimazione delle opere e la circostanza che il Comune sia dotato o meno di strumento urbanistico generale vigente. Alla luce dell'evoluzione normativa possono essere, pertanto, distinte le seguenti fasi.



1) Una prima delega nella materia *de qua* ai Comuni è stata effettuata dalla l.r. n. 59 del 1995, ora in gran parte abrogata e sostituita dalla l.r. 22 giugno 2012, n. 8. L'art. 1, comma 6, della l.r. n. 59 del 1995 nel suo testo originario prevedeva che *“Per le opere per le quali, ai sensi del comma 1, sono state subdelegate ai comuni le funzioni amministrative previste dalla legge 1497/1939 e dal decreto legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985, la subdelega è estesa al parere di cui all'articolo 32 della legge 47/1985. ...”*, introducendo un parallelismo nelle ipotesi delegate tra la delega relativa alle autorizzazioni paesaggistiche e quella relativa al rilascio del citato parere. Pertanto, a partire dal 31 dicembre 1995, data di entrata in vigore delle l.r. n. 59 del 1995, la delega era limitata ai soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente e per i soli interventi rientranti nelle ipotesi dell'art. 1, comma 1, l.r. n. 59 del 1995.

2) Il richiamato comma 6 è stato sostituito dalla l.r. 22 maggio 1997, n. 11 (entrambe pubblicate sul BURL n. 15 del 30 maggio 1997) con il seguente testo: *“Per le opere realizzate successivamente al 1 ottobre 1983 e non oltre il 31 dicembre 1993 e per le quali, ai sensi del comma 1, sono state subdelegate ai comuni le funzioni amministrative previste dalla legge n. 1497 del 1939 e dal decreto legge n. 312 del 1985, convertito con modificazioni della legge n. 431 del 1985, la subdelega è estesa al parere di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985 e successive modifiche. È in ogni caso subdelegato ai Comuni il parere di cui al periodo precedente relativamente alle opere abusivamente realizzate entro il 1 ottobre 1983. Il parere è anche subdelegato ai Comuni qualora la relativa istanza attenga, contestualmente, ad opere realizzate entro tale data nonché a loro ampliamenti od interventi sulle medesime che non comportano aumento di superficie o di volume, ancorché effettuati in epoca successiva e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. [...]”*. Tale testo è stato integrato a stretto giro dalla l.r. 22 maggio 1997, n. 12 (pubblicata sul medesimo BURL) con la seguente previsione: *“Ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, è comunque subdelegato il parere di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985 relativamente a tutte opere abusivamente realizzate entro il 1 ottobre 1983; tale parere è anche subdelegato ai comuni qualora attenga sia ad opere realizzate entro tale ultima data, sia ad interventi eseguiti sulle medesime ancorché effettuati in epoca successiva e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993”*.

Dal non facile coordinamento delle citate disposizioni si ritiene debba dedursi che dal 14 luglio 1997, data di entrata in vigore delle citate modifiche alla l.r. n. 59 del 1995 apportata con la l.r. n. 11 del 1997, la delega ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente per il rilascio del parere di cui all'art. 32 della l. n. 47 del 1985 appariva così articolata:

- delega piena, ossia riferita a tutte le opere, per gli interventi abusivamente realizzati fino al 1° ottobre 1983, con estensione della delegata qualora il parere attenesse ad ulteriori interventi eseguiti sui medesimi immobili ancorché effettuati in epoca successiva e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993;

- al di fuori dell'ipotesi precedente, per le opere realizzate tra il 2 ottobre 1983 e il 31 dicembre 1993 restava fermo il parallelismo nelle ipotesi delegate tra la delega relativa alle autorizzazioni paesaggistiche e quella relativa al rilascio del citato parere.

3) In questo quadro si inserisce la previsione dell'art. 32 della l.r. n. 24 del 1998, nel suo testo originario, prevedeva: *“1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive modificazioni, sono subdelegate ai comuni dotati di strumento urbanistico*



generale vigente le ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, per le opere già realizzate entro il 31 dicembre 1993". Questa disposizione modifica l'assetto della delega già prevista, ampliando a tutte le opere realizzate tra il 1° ottobre 1983 e il 31 dicembre 1993, a prescindere da parallelismo con gli interventi per i quali i Comuni possono rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche. Va evidenziato che l'art. 32 della l.r. n. 24 del 1998 non è entrato in vigore il 31 luglio 1998 come tutta la l.r. n. 24 del 1998, ma in un momento successivo, in virtù del disposto del successivo art. 33, *Decorrenza della subdelega*, che faceva decorrere l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni subdelegate dall'approvazione del testo coordinato di cui all'articolo 20, comma 2, ossia del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione contenute nei singoli PTP. In realtà la Giunta regionale non è intervenuta con un unico atto, ma ha adottato il testo coordinato delle norme con più deliberazioni riferite ai singoli PTP (recanti in prevalenza la data del 30 luglio 1999).

4) Con successiva l.r. n. 17 del 2005 (entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL n. 28 del 10 ottobre 2005) l'art. 32 della l.r. n. 24 del 1998 è stato modificato con il riferimento alle opere già realizzate entro il 31 marzo 2003, ed è stato contestualmente abrogato l'art. 33 della stessa l.r. n. 24 del 1998. Ne deriva che dall'11 ottobre 2005, a seguito delle modifiche apportate alla l.r. n. 24 del 1998, la delega è ulteriormente ampliata alle opere abusivamente realizzate entro il 31 marzo 2003, senza che rilevi la tipologia delle opere stesse.

5) L'art. 32 della l.r. n. 24 del 1998 è stato da ultimo modificato dalla l.r. n. 2 del 2015, con l'eliminazione del requisito della presenza di uno strumento urbanistico generale vigente, come diffusamente illustrato nel parere reso al Comune di Sant'Elia Fiumerapido, prot. 0447260 del 6 settembre 2016, reperibile sul sito istituzionale di seguito indicato, al quale si rinvia.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento si consiglia di consultare il sito: [http://www.regione.lazio.it/rl\\_urbanistica/?vw=pareri](http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri).

Il funzionario estensore

(avv. D. Carrarelli)

Il Dirigente dell'Area  
(dott.ssa Marina Ajello)

Marina Ajello

Il Direttore

(arch. Manuela Manetti)

